

12.1.3.7 Dematerializzazione delle quietanze di Tesoreria

Previo parere della Banca d'Italia del 15/11/2012, dell'Agenzia dell'Italia Digitale del 23/01/2013 e della Corte dei Conti a Sezioni Riunite del 29/03/2013, e con Regolamento emanato con Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze dell'11/12/2013, n. 141, si è completato il processo di dematerializzazione delle quietanze, mod. 121T, emesse dalla Banca d'Italia a fronte di versamenti disposti a favore dell'Erario e si sancisce la validità delle quietanze informatiche e dei relativi flussi telematici che li veicolano quale documentazione giustificativa dei conti giudiziari e amministrativi. Con le circolari n. 7 del 10/02/2014 e n. 1 del 13/01/2015, la RGS ha emanato istruzioni applicative per il S.I.E.

Per quanto attiene agli AdR, i relativi flussi telematici, contenenti le informazioni per ciascun versamento presso la tesoreria statale a favore dell'Erario, hanno valenza di documentazione giustificativa ai sensi dell'art. 633 del RCGS. Appunto per questo, sia i conti amministrativi e giudiziari, da presentare con riferimento dall'esercizio 2014 in poi, non dovranno più essere corredati dalle quietanze di versamento.

Per ulteriori approfondimenti sulla dematerializzazione delle quietanze, vedere il *capitolo 12.6: I controlli di Ragioneria sui versamenti in Tesoreria*.

Normativa di riferimento

- LCGS, art. 74;
- RCGS, art. 610 e segg.;
- RCGS, artt. 621 e segg.;
- D.P.R. 30 giugno 1955, n. 1544, art. 13;
- DPR n. 43/1988, art. 39;
- Circ. RGS 24 giugno 1998, n. 58;
- D. Lgs. n. 112/1999, art. 25;
- D. D. Ministro Finanze 11 novembre 1999;
- Circ. RGS 12/02/2002, n. 12;
- D. Lgs. 30 giugno 2011, n. 123;
- Circ. RGS 10 febbraio 2014, n. 7;
- Circ. RGS 13 gennaio 2015, n. 1.